

Capitolato d'oneri relativo PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.B D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE PER DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE E FIUMI" comprendente i Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo. CIG 6920299B62

Art. 1

Elementi generali

1. Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'affidatario individuato per la realizzazione del progetto "Centro Socio-Occupazionale" di seguito C.S.O. riguardante l'area della disabilità in età lavorativa e comunque a seguito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.
2. Tale progetto persegue l'obiettivo prioritario di consentire ai beneficiari il raggiungimento di un buon livello di benessere psicofisico attraverso il giusto equilibrio tra bisogni di integrazione socio-lavorativa e le abilità funzionali e occupazionali della persona. Le finalità di tale progetto sono:
 - a) apprendimento dei pre-requisiti lavorativi;
 - b) acquisizione di abilità pratico manuali;
 - c) acquisizione di idonei atteggiamenti, comportamenti e motivazioni che consentano di affrontare e mantenere un impegno occupazionale;
 - d) mantenimento e potenziamento delle abilità relazionali
3. In relazione all'esecuzione degli oneri e degli obblighi relativi all'appalti regolato dal presente capitolato si intendono applicabili le disposizioni sull'esecuzione del contratto previste dalla sezione Titolo V del Codice degli Appalti (di seguito Codice) dlgs.50/2016 e dal regolamento interno adottato.

Art. 2

Prestazioni oggetto dell'appalto e varianti in corso di esecuzione

1. L'affidatario realizza le finalità principali elencate all'art. 1, comma 2 attraverso l'organizzazione di una struttura a carattere diurno e a bassa intensità assistenziale dedicata prevalentemente ad attività occupazionali di carattere agricolo, orto-floro-vivaistico in serra e non, di semplice manutenzione in luoghi pubblici, di commercializzazione dei prodotti oltre alla gestione dell'ambiente e delle attrezzature di lavoro; alla gestione e cura del verde presso terzi ed eventuali altre attività occupazionali idonee alle persone accolte. Tale struttura attiva dal lunedì al venerdì, per almeno 5 ore giornaliere (compreso il pasto), per un numero massimo di 250 giorni all'anno, deve garantire:
 - a) attività socio-occupazionali e laboratoriali per 4/5 disabili, gestite da un educatore professionale attraverso uno standard di assistenza di almeno un operatore ogni 6 ospiti al quale deve essere affiancato nelle ore principali di attività pratiche (no momenti mensa o ludico-ricreativi) un tutor esperto delle lavorazioni (cosidetto maestro d'arte) con particolare inclinazione ed esperienza nel rapporto con persone disabili;
 - b) attività di coordinamento del centro socio-occupazionale da un operatore con specifica professionalità;
 - c) servizio mensa o comunque di fornitura i pasti;
 - d) servizio trasporto attraverso idoneo mezzo dal punto di raccolta più prossimo al CSO e raggiungibile con i mezzi pubblici e ritorno;

- e) attivazione delle coperture assicurative adeguate per il personale e per gli ospiti (INAIL e RCT);
 - f) fornitura all'ospite della massa vestiario e dei dispositivi di sicurezza necessari all'espletamento di particolari attività;
 - g) riconoscimento all'ospite di un compenso settimanale pattuito in 12,50 euro a settimana di presenza.
2. L'affidatario individua un responsabile per il progetto di C.S.O. che risponda dei rapporti contrattuali con l'Azienda Speciale Servizi alla Persona (di seguito Azienda) e che rappresenti per l'Azienda la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.
3. L'affidatario si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al servizio referente dell'Azienda che può anche chiederne l'integrazione al fine di elaborarne i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.
4. L'Amministrazione individua nell'Assistente Sociale dell'area adulti disabili la figura preposta alle verifiche dell'andamento del progetto e, insieme al Responsabile del procedimento, delle attività di controllo e di vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al Direttore e/o al Presidente dell'Azienda conferente dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.
5. L'affidatario è tenuto a realizzare compiutamente quanto proposto nell'offerta presentata in sede di gara.
6. Le varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto sono ammesse previo assenso del Responsabile del procedimento in accordo con il Direttore dell'Azienda.
7. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e ove il Direttore dell'Azienda e il Responsabile del progetto lo giudichino opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'affidatario, della situazione originaria preesistente.
8. In particolare l'Amministrazione non potrà richiedere alcuna variazione al contratto stipulato, se non nei casi di seguito previsti:
- 1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge;
 - 2. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di adeguare maggiormente gli interventi progettuali ai bisogni dell'utenza;
 - 3. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
9. Nei casi di cui sopra, l'Azienda può chiedere all'affidatario una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.
10. Nel caso in cui l'Azienda richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia, come specificata all'art. 19 del presente capitolato, deve essere adeguatamente integrata.
13. L'affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto.
14. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Azienda su segnalazione del Responsabile del progetto a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'affidatario maggiori oneri.

Art. 3

Ambito di realizzazione e luoghi di esecuzione dell'appalto

1. L'affidatario realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso una struttura dotata di ampi spazi anche all'aperto, che dovrà essere dotata di strutture, attrezzature e mezzi necessari per l'idoneo svolgimento delle attività di cui agli artt.1 e 2 del presente capitolato. Dovrà

inoltre essere dotata di ambienti idonei per l'accoglienza degli ospiti, per l'espletamento del servizio mensa o il consumo del pasto fornito, per la condivisione di momenti ricreativo-socializzanti e per l'espletamento delle cure igieniche.

2. L'affidatario è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti con idoneo mezzo di trasporto dal punto di raccolta più prossimo al C.S.O., raggiungibile con i mezzi pubblici, al C.S.O. stesso e ritorno.

Art. 4

Destinatari delle attività dell'appalto

1. Le prestazioni di servizi oggetto del presente appalto sono rivolte a soddisfare i bisogni di integrazione sociale di persone con disabilità in età lavorativa e comunque a seguito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, inoccupate o disoccupate, che non possono svolgere un lavoro in ambiente non assistito, ma che hanno sufficienti livelli di autonomia per svolgere attività occupazionali in ambiente protetto e con l'aiuto di operatori. L'operatore referente dell'Azienda impegnato nella valutazione per l'accesso al C.S.O. nella periodica verifica d'andamento delle singole progettualità è l'Assistente Sociale dell'area adulti disabili in affiancamento all'équipe multidimensionale allo scopo preposta. Sarà cura dell'Assistente Sociale competente per area provvedere al percorso istruttorio per l'ingresso al C.S.O.

Art. 5

Presupposti generali per l'esecuzione del contratto – Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto.

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'Azienda ne chieda l'esecuzione anticipata.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in casi di comprovata urgenza, legata alla necessità di non interrompere prestazioni socio-assistenziali fondamentali per il benessere e la salute dei fruitori stessi.

Art. 6

Durata del contratto.

1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di mesi 12 (dodici) dalla sua stipulazione.

2. La durata del contratto può essere prorogata in base a quanto previsto dal successivo articolo 7.

3. La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente comma 1 può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto relativo al presente appalto sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta.

Art. 7

Proroga

1. Il contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell'Azienda in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente e del conseguente passaggio gestionale.

2. Il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di mesi 2 (due) in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

3. La proroga del contratto è disposta dall'Azienda senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso.

4. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono introdotte nel contratto medesimo nuove condizioni.

Art. 8 **Valore dell'appalto**

1. Il valore complessivo delle prestazioni di servizio oggetto del presente appalto in rapporto alla durata dello stesso di cui all'art. 6 è determinato in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) oltre ad I.V.A. nella misura di legge.

Art. 9 **Criterio di aggiudicazione**

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Art. 10 **Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto**

1. L'affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad alto titolo correlati ad essa.
2. L'affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
3. Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Azienda.
4. L'affidatario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Azienda, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 3.
5. L'affidatario si impegna a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando l'Azienda da oneri di istruzione delle stesse.
6. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'affidatario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Azienda addetto a servizi/attività analoghi/e.
7. Nulla è dovuto all'affidatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 11 **Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento – Obblighi generali dell'affidatario**

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la società è una cooperativa sociale) l'affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui la precedente comma 2 vincolano l'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Azienda può richiedere all'affidatario ogni documento utile per l'accertamento del loro rispetto.
5. L'Azienda può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC) al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Art. 12

Obblighi generali dell'affidatario in materia di sicurezza sul lavoro

1. L'affidatario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. 13

Divieto di subappalto

1. In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato il subappalto

Art. 14

Obblighi dell'Azienda

1. L'Azienda mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane e organizzative:
 - a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
 - b) alla programmazione dello stesso su base temporale;
 - c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
 - d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
 - e) alla verifica degli interventi, anche in termini di corretta esecuzione;
 - f) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti/fruitori (eventuale cessazione, modifica, ecc.)

Art. 15

Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto – Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto

1. Ai sensi del D.lgs 196/2003 l'affidatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.
2. L'affidatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.lgs.196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

3. L'Azienda e l'affidatario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi

Art. 16

Direzione dell'esecuzione del contratto

1. L'Azienda assume come riferimento per la disciplina della direzione dell'esecuzione del contratto il quadro normativo definito dall'art. 101 del Codice .

Art. 17

Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto

1. Il corrispettivo che l'Azienda corrisponde all'affidatario per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'affidatario medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

Art. 18

Condizioni di pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Azienda entro 90 (novanta) giorni dalla verifica di conformità ai fini dell'accertamento delle prestazioni con le previsioni contrattuali.

Art. 19

Cessione del contratto

1. E' vietata all'affidatario la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Art. 20

Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

1. L'affidatario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Azienda che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla conclusione dell'appalto. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

4. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario

5. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente affidamento.

6. Le fidejussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Art. 21

Responsabilità

1. La gestione delle attività oggetto del presente affidamento è effettuata dall'affidatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L'affidatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Azienda, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Azienda da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsivoglia natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dell'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'affidatario di mantenere l'Azienda sollevata e indenne da richieste di risarcimento del danno e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L'affidatario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti, e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Azienda, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
6. L'affidatario risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Azienda da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Azienda in contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda stessa, senza che l'affidatario possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 22

Coperture assicurative

1. E' a carico dell'affidatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente appalto.
2. E' obbligo dell'affidatario stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'affidamento.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Azienda precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
4. Copia della polizza specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Azienda in sede di stipula del contratto.

Art. 23

Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'affidatario, di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto

1. L'Azienda provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'affidatario, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Azienda:
- a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
 - b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale) procede alla richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) secondo le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa che disciplina la materia.
3. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Art. 24

Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto. Penalità. Esecuzione in danno

1. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'affidatario nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Penalità
Mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale dell'affidatario delle attività oggetto del presente contratto.	€250,00
Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del servizio appaltato.	€500,00
Mancato rispetto delle indicazioni dell'Azienda in ordine alla programmazione delle attività.	€750,00

2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Azienda:
- a) a seguito di verifiche specifiche condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto;
 - b) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto.
3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento verso cui l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Azienda.
4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Azienda procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

Art. 25

Cause di risoluzione del contratto. Procedura per la risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'Azienda può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
- a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
 - b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
 - c) reiterati inadempimenti e inosservanza delle direttive dell'Azienda;

- d) inosservanza, da parte dell'affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.
2. Costituisce causa determinante la risoluzione del contratto anche il subappalto.
 3. Quando il Direttore dell'Azienda accerta che comportamenti dell'affidatario concretano grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'affidatario.
 4. Su indicazione del responsabile del procedimento, il Direttore dell'Azienda formula la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
 5. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, l'Azienda, su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
 6. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'Azienda assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, fornendo le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
 7. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Azienda verifica, in contraddittorio con l'affidatario, o in sua mancanza con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
 8. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda, su proposta del responsabile del procedimento, determina la risoluzione del contratto.
 9. Il responsabile del procedimento nel comunicare all'affidatario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni che il Direttore dell'Azienda curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
 10. In seguito della liquidazione finale delle prestazioni del contratto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'affidatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro soggetto le prestazioni residue, ove l'Azienda non si sia avvalsa delle facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Art. 26

Recesso unilaterale dell'Azienda

1. L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'Azienda si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - a) prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Azienda;
 - b) spese sostenute dall'affidatario;
 - c) un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 27

Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Azienda e dall'affidatario avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 239 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell' art. 1965 c.c..
2. La proposta di transazione può essere formulata:
 - a) dall'affidatario, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'Azienda;
 - b) dal dirigente competente dell'Azienda, per essere rivolta all'affidatario, previa audizione del medesimo.
3. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Art. 28

Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente art. 26, è devoluta alla competenza del foro di Ferrara.
2. E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie e ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 29

Stipulazione del contratto di appalto

1. Il contratto relativo al presente affidamento è stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Azienda di concordare con l'aggiudicatario, diverso termine di differimento.
2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Azienda di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione. Per le esecuzioni di urgenza si fa riferimento a quanto previsto all'art. 32 del Codice.
3. Il contratto relativo al presente affidamento è stipulato mediante scrittura privata.

Art. 30

Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'affidatario/aggiudicatario, con riferimento particolare:
 - a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
 - b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito al successivo comma 2;
 - c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.
2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa ai sensi di quanto disposto dagli artt. 10 e 11, nonché alla tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 31

Clausola di rinvio

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Azienda e l'affidatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 32

Accettazione espressa di clausole contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., l'affidatario approva specificamente le clausole contenute negli articoli:

- art. 5 - Presupposti generali per l'esecuzione del contratto – Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto;
- art. 6 - Durata del contratto;
- art. 7 – Proroga
- art. 10 - Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto – Obblighi generali dell'affidatario
- art. 11 - Obblighi generali dell'affidatario in materia di sicurezza sul lavoro
- art. 12 - Divieto di subappalto
- art. 17 - Condizioni di pagamento
- art. 18 - Cessione del contratto
- art. 19 - Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto
- art. 20 - Responsabilità
- art. 21 - Coperture assicurative
- art. 22 - Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'affidatario, di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto
- art. 23 - Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto. Penalità. Esecuzione in danno
- art. 24 - Cause di risoluzione del contratto. Procedura per la risoluzione del contratto
- art. 25 - Recesso unilaterale dell'Azienda
- art. 26 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto
- art. 27 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

del presente capitolato.

Copparo, 22/12/2016

Il Direttore Generale
RUP
Dott.ssa Norma Bellini